

Bruxelles, 2.3.2016
COM(2016) 107 final

2016/0060 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle
decisioni in materia di gli effetti patrimoniali delle unioni registrate**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Quadro generale

L'articolo 67, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che l'Unione realizzi uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici. Ai sensi del paragrafo 4 dello stesso articolo, l'Unione facilita l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile. L'articolo 81 del trattato menziona poi espressamente misure volte a garantire "il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione" e "la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione". Su questa base sono già stati adottati vari strumenti, in particolare il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000. Nessuno di essi, tuttavia, disciplina gli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Il 30 novembre 2000¹ il Consiglio adottava il progetto di programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale, in cui prevedeva l'elaborazione di disposizioni legislative sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di "regimi patrimoniali tra coniugi e conseguenze patrimoniali della separazione di coppie non sposate". Il programma dell'Aia² adottato dal Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004, che attribuiva priorità fondamentale all'attuazione del programma di reciproco riconoscimento, invitava la Commissione a presentare un libro verde "sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale fra coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco", sottolineando la necessità di adottare detta legislazione entro il 2011.

Secondo il programma di Stoccolma adottato dal Consiglio europeo l'11 dicembre 2009, si dovrebbe estendere il riconoscimento reciproco ai regimi patrimoniali tra coniugi e alle conseguenze patrimoniali delle separazioni.

Nella "Relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione - Eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione", adottata il 27 ottobre 2010³, la Commissione individua nell'incertezza sui diritti di proprietà delle coppie internazionali uno dei principali ostacoli con cui si scontrano i cittadini nella vita quotidiana quando esercitano i diritti riconosciuti loro dall'UE oltre le frontiere nazionali. Per porre rimedio a questo problema annuncia l'adozione, nel 2011, di una proposta di strumento legislativo che consenta alle coppie internazionali (sposate o registrate) di sapere con maggiore facilità qual è l'autorità giurisdizionale competente e quali le leggi applicabili ai loro diritti di proprietà.

Il 16 marzo 2011 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi⁴ e una proposta di regolamento del Consiglio relativa alla

¹ GU L 12 del 15.1.2001, pag. 1.

² GU L 53 del 3.3.2005, pag. 1.

³ COM(2010) 603.

⁴ COM(2011) 126.

competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate⁵⁶.

La base giuridica dei regolamenti del Consiglio proposti era l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le proposte afferivano alla cooperazione giudiziaria in materia civile e contemplavano "aspetti connessi con il diritto di famiglia". A norma di tale base giuridica le misure sono adottate dal Consiglio deliberando all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo ha reso il suo parere il 10 settembre 2013⁷.

Le proposte della Commissione sono state discusse dal gruppo di lavoro del Consiglio per le questioni di diritto civile (regimi patrimoniali tra coniugi e conseguenze patrimoniali delle unioni registrate) fino alla fine del 2014. Nel dicembre 2014 il Consiglio ha deciso di concedere un periodo di riflessione, non superiore a un anno, agli Stati membri che continuavano a incontrare difficoltà. Nella riunione del 3 dicembre 2015 il Consiglio ha concluso che non sarebbe stato possibile raggiungere l'unanimità per l'adozione delle due proposte di regolamento riguardanti, rispettivamente, i regimi patrimoniali tra coniugi e gli effetti patrimoniali delle unioni registrate e che quindi gli obiettivi della cooperazione in questo settore non potevano essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme. Il Consiglio ha inoltre rilevato che vari Stati membri hanno espresso la disponibilità a prendere in considerazione l'instaurazione di una cooperazione rafforzata sulle materie disciplinate dalle proposte.

Dal dicembre 2015 al febbraio 2016, 17 Stati membri⁸ hanno trasmesso una richiesta alla Commissione manifestando l'intenzione di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, in particolare per quanto riguarda la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, e chiedendo alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta a tal fine.

In risposta alla richiesta dei 17 Stati membri (di seguito denominati "gli Stati membri partecipanti") la Commissione ha presentato la proposta di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, la presente proposta di regolamento del Consiglio in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, e la proposta parallela di regolamento del Consiglio in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, che attuano la cooperazione rafforzata e sono state adottate contemporaneamente dalla Commissione. La proposta di decisione del Consiglio contiene una valutazione dettagliata delle condizioni giuridiche che disciplinano l'introduzione - e l'opportunità - di una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e

⁵ COM(2011) 127.

⁶ A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai trattati, la Danimarca non aveva partecipato all'adozione del regolamento proposto, non era pertanto da esso vincolata, né soggetta alla sua applicazione. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato ai trattati, il Regno Unito e l'Irlanda non avevano notificato l'intenzione di partecipare all'adozione e applicazione del regolamento proposto.

⁷ A7-0253/2013.

⁸ Svezia, Belgio, Grecia, Croazia, Slovenia, Spagna, Francia, Portogallo, Italia, Malta, Lussemburgo, Germania, Repubblica ceca, Paesi Bassi, Austria, Bulgaria e Finlandia.

dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

1.2. Motivi e obiettivi della proposta

La crescente mobilità delle persone in uno spazio senza frontiere interne ha portato a un aumento significativo delle unioni di coppia, in qualsiasi forma, tra cittadini di Stati membri diversi che vivono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, o che acquistano beni situati nel territorio di più Stati dell'Unione. Uno studio realizzato nel 2003⁹ dal consorzio ASSER-UCL ha messo in luce l'importanza del fenomeno delle coppie internazionali nell'Unione e le difficoltà pratiche e giuridiche che queste coppie devono affrontare tanto nella gestione quotidiana dei loro beni quanto al momento della divisione del patrimonio in seguito a separazione personale o morte del partner. Benché la forma più comune di unione di coppia sia il matrimonio, si sono diffuse nuove unioni, tra cui quella registrata che consacra l'unione di due persone aventi una relazione stabile formalmente registrata davanti a un'autorità pubblica. Le difficoltà incontrate dalle coppie legate da unione registrata spesso dipendono dalla grande difformità tra le norme applicabili - sia di diritto sostanziale sia di diritto internazionale privato - in materia di effetti patrimoniali di tali unioni.

Considerate le caratteristiche proprie del matrimonio e dell'unione registrata nonché le diverse conseguenze giuridiche che derivano da queste due forme di unione, la Commissione presenta due distinte proposte di regolamento: una relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, l'altra alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi. Queste due proposte costituiscono le misure di attuazione della cooperazione rafforzata instaurata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

La presente proposta mira a creare un quadro normativo chiaro nell'Unione europea che determini l'autorità giurisdizionale competente e la legge applicabile in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, e a facilitare la circolazione delle decisioni e degli atti in questo settore tra gli Stati membri.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI – VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

La proposta della Commissione del 2011 è stata preceduta da un'ampia consultazione degli Stati membri, delle altre istituzioni e dei cittadini. A seguito dello studio del 2003, il 17 luglio 2006 la Commissione ha pubblicato un libro verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale dei coniugi¹⁰, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco, che ha dato l'avvio ad una vasta consultazione in questo settore. Un gruppo di esperti, denominato "PRM/III", è stato istituito dalla Commissione per elaborare la proposta. Il gruppo è composto da esperti che rappresentano i diversi ambiti professionali interessati e le diverse culture giuridiche europee. Tra il 2008 e il 2010 si è riunito cinque volte. Inoltre, la Commissione ha organizzato, il 28 settembre 2009, un'audizione pubblica durante la quale i partecipanti – circa un centinaio – hanno confermato l'esigenza di uno strumento dell'Unione in questa materia che

⁹ ASSER-UCL Consortium, *Study in comparative law on the rules governing conflicts of jurisdiction and laws on matrimonial property regimes and the implementation for property issues of the separation of unmarried couples in the Member States*.

¹⁰ Si veda: http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm
COM(2006) 400.

disciplini in particolare la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni. Il 23 marzo 2010 si è tenuta una riunione con gli esperti nazionali per discutere le grandi linee della proposta in preparazione. Da ultimo, la Commissione ha realizzato una valutazione d'impatto comune per le due proposte di regolamento riguardanti, rispettivamente, gli effetti patrimoniali delle unioni registrate e i regimi patrimoniali tra coniugi.

Le due nuove proposte in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate contengono soluzioni analoghe a quelle presentate nelle proposte del 2011 tenendo conto delle discussioni svoltesi in seno al Consiglio e al Parlamento europeo fino alla fine del 2015.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Base giuridica

La presente proposta si basa sull'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che conferisce al Consiglio la competenza per adottare all'unanimità misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali, previa consultazione del Parlamento europeo.

Come nel caso dei regimi patrimoniali tra coniugi, la materia dei regimi patrimoniali tra i partner dell'unione registrata o tra i partner e un terzo presuppone l'esistenza dell'unione registrata. Gli aspetti patrimoniali delle unioni registrate dipendono infatti dalla registrazione dell'unione – come il regime patrimoniale tra coniugi dipende dal matrimonio – e cessano con il suo scioglimento. Registrando l'unione davanti a un'autorità pubblica, i partner stabiliscono tra loro rapporti stabili e giuridicamente riconosciuti. D'altro canto, la maggior parte degli Stati membri che contemplano l'istituto dell'unione registrata lo assimilano, per quanto possibile, al matrimonio.

La presente proposta mira a istituire un corpus completo di norme di diritto internazionale privato applicabili agli effetti patrimoniali delle unioni registrate e riguarda quindi la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate. Le sue norme si applicano solo in situazioni aventi carattere transnazionale. È quindi rispettato il requisito dell'implicazione transnazionale di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato. La presente proposta riguarda unicamente gli effetti patrimoniali dell'unione registrata e non definisce l'istituto dell'unione registrata né impone il riconoscimento di un'unione registrata in un altro Stato membro.

3.2. Sussidiarietà

Gli obiettivi della proposta possono essere conseguiti soltanto tramite l'adozione di norme comuni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, che devono essere identiche in tutti gli Stati partecipanti onde garantire ai cittadini certezza del diritto e prevedibilità. L'azione unilaterale degli Stati membri sarebbe quindi contraria a tale obiettivo. Nel settore non esistono convenzioni internazionali applicabili, salvo la convenzione sul riconoscimento delle unioni registrate del 5 settembre 2007 della Commissione internazionale per lo stato civile. Tuttavia, la convenzione riguarda solo il riconoscimento delle unioni registrate e non è entrata in vigore; è quindi improbabile che possa dare soluzioni commisurate ai problemi messi in luce dalla presente proposta, la cui entità emerge tanto dallo studio d'impatto che dalla consultazione pubblica. Per la natura e la portata dei problemi incontrati dai cittadini dell'Unione, gli obiettivi della proposta possono essere conseguiti soltanto a livello di Unione.

3.3. Proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità poiché si limita rigorosamente a quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi. Non cerca di armonizzare il diritto sostanziale degli Stati membri in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate e non riguarda il modo in cui gli Stati membri tassano la liquidazione dei beni dei partner di un'unione registrata. Non comporterà oneri finanziari né amministrativi per i cittadini, e l'onere supplementare a carico delle autorità nazionali interessate sarà molto limitato.

3.4. Impatto sui diritti fondamentali

Conformemente alla strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea¹¹, la Commissione ha verificato che la proposta rispetti i diritti sanciti dalla Carta.

La proposta non pregiudica il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, né il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia secondo le leggi nazionali, previsti rispettivamente dagli articoli 7 e 9 della Carta.

Il diritto di proprietà di cui all'articolo 17 della Carta risulta rafforzato. La prevedibilità della legge applicabile ai beni della coppia permetterà infatti ai partner di godere effettivamente del diritto di proprietà.

La Commissione ha inoltre controllato che la proposta sia conforme all'articolo 9 della Carta sul diritto di costituire una famiglia secondo le leggi nazionali, e all'articolo 21 della Carta, che vieta qualsiasi forma di discriminazione.

Da ultimo, le disposizioni proposte migliorano l'accesso alla giustizia nell'Unione per i cittadini, in particolare per le unioni registrate, e facilitano l'attuazione dell'articolo 47 della Carta che garantisce il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Grazie a criteri obiettivi per determinare l'autorità giurisdizionale competente sono evitati i procedimenti paralleli e la "corsa in tribunale" ad opera della parte più attiva.

3.5. Scelta dello strumento

La certezza del diritto e la prevedibilità esigono norme chiare e uniformi, e impongono quindi la scelta del regolamento. Le norme proposte in materia di competenza, legge applicabile e circolazione delle decisioni sono dettagliate e precise e non necessitano il recepimento a livello nazionale. Gli obiettivi della certezza del diritto e della prevedibilità sarebbero compromessi se gli Stati membri avessero un margine di discrezionalità nell'attuare le norme.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO, SEMPLIFICAZIONE E COERENZA CON LE ALTRE NORMATIVE DELL'UNIONE

4.1. Incidenza sul bilancio

Nessuna

4.2. Semplificazione

L'armonizzazione delle norme sulla competenza semplificherà di molto i procedimenti in quanto consentirà di determinare secondo norme comuni l'autorità giurisdizionale competente a conoscere

¹¹ Comunicazione della Commissione del 19.10.2010 (COM(2010) 573).

di una controversia in materia di effetti patrimoniali dell'unione registrata. Se l'autorità giurisdizionale che tratta la dissoluzione di un'unione registrata o la successione a seguito del decesso di uno dei partner in applicazione degli strumenti esistenti dell'Unione è competente anche per eventuali procedimenti riguardanti gli effetti patrimoniali dell'unione registrata, i cittadini avranno a che fare con una stessa autorità giurisdizionale per tutti gli aspetti della loro situazione.

L'armonizzazione delle norme sui conflitti di leggi semplificherà a sua volta di molto i procedimenti determinando la legge applicabile in base a un insieme unico di norme che andrà a sostituire le varie norme nazionali sui conflitti di leggi negli Stati membri partecipanti.

Infine, le norme proposte in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni faciliteranno la circolazione dei cittadini tra gli Stati membri.

4.3. Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta fa parte del processo avviato dalla Commissione per eliminare gli ostacoli con cui si scontrano i cittadini nella vita quotidiana quando esercitano i diritti riconosciuti loro dall'UE, come enunciato nella richiamata relazione del 2010 sulla cittadinanza dell'Unione.

5. COMMENTO AGLI ARTICOLI

5.1. Capo I: Ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

La nozione di "effetti patrimoniali delle unioni registrate" deve essere interpretata autonomamente come comprensiva degli aspetti inerenti tanto alla gestione quotidiana dei beni dei partner quanto alla liquidazione dei loro beni in seguito a separazione personale o morte di un partner.

Nel determinare i settori interessati dal futuro strumento si è ritenuto preferibile elencare in modo esaustivo le materie cui non si applica. Le materie già trattate da regolamenti vigenti nell'Unione, come le obbligazioni alimentari¹² – nello specifico tra partner – e le questioni relative al diritto successorio¹³, non rientrano quindi nell'ambito di applicazione del regolamento.

Il regolamento non pregiudica né l'esistenza né la validità di un'unione registrata in forza del diritto nazionale, né il riconoscimento in uno Stato membro di un'unione registrata in un altro Stato membro. Esso non riguarda neppure le questioni di previdenza sociale o il diritto alla pensione in caso di scioglimento o annullamento dell'unione registrata.

Il regolamento non riguarda la natura dei diritti reali, la qualificazione dei beni e dei diritti né la determinazione delle prerogative del titolare di tali diritti.

Sono inoltre esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento gli obblighi relativi all'iscrizione nei registri immobiliari e gli effetti dell'iscrizione ovvero della mancata iscrizione in tali registri.

Articolo 3

Per motivi di coerenza e per facilitare la loro comprensione e applicazione uniforme, alcune definizioni delle nozioni del presente regolamento sono mutate da altri strumenti vigenti dell'Unione.

¹² Disciplinate con regolamento (CE) n. 4/2009 (GU L 7 del 10.1.2009, pag.1).

¹³ Disciplinate con regolamento (CE) n. 650/2012 (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 107).

Gli effetti patrimoniali delle unioni registrate, unico oggetto del presente regolamento, sono definiti in modo specifico e sono limitati ai rapporti patrimoniali dei partner tra loro e con terzi derivanti dalla relazione formalizzata con la registrazione dell'unione.

Inoltre, la definizione proposta di "autorità giurisdizionale" include le autorità e le professioni legali (quali i notai) che esercitano le loro funzioni legali o agiscono su delega di un'autorità giurisdizionale, di modo che le loro decisioni sono assimilate alle decisioni giudiziarie per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state formate.

5.2. Capo II: Competenza

I procedimenti giudiziari in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate spesso riguardano la liquidazione del regime patrimoniale in seguito a dissoluzione dell'unione registrata, per morte di un partner o per scioglimento o annullamento dell'unione registrata.

Obiettivo del regolamento è fare in modo che i cittadini possano proporre le varie domande correlate alle autorità giurisdizionali di uno stesso Stato membro. A tal fine, il regolamento è inteso a garantire che le regole per determinare la competenza delle autorità giurisdizionali chiamate a conoscere degli aspetti patrimoniali delle unioni registrate siano conformi alle norme vigenti in altri strumenti dell'Unione e, in particolare, a concentrare la competenza sugli effetti patrimoniali nello Stato membro delle autorità giurisdizionali che trattano la successione di un coniuge oppure lo scioglimento o l'annullamento dell'unione registrata.

Articolo 4

Affinché, in caso di morte di un partner, l'autorità giurisdizionale competente possa gestire sia la successione del partner premorto sia la liquidazione dei beni dell'unione registrata, l'articolo prevede che l'autorità giurisdizionale competente per la successione in conformità delle norme di cui al regolamento (UE) n. 650/2012 dovrebbe essere competente anche a pronunciarsi sulla liquidazione del regime patrimoniale dell'unione registrata legata alla successione.

Articolo 5

Analogamente, l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro investita di una domanda di scioglimento o annullamento di un'unione registrata dovrebbe, se i partner lo concordano, conoscere anche degli effetti patrimoniali dell'unione registrata derivanti dallo scioglimento o dall'annullamento dell'unione registrata.

Articoli 6 e 7

L'articolo 6 contiene norme sulla competenza applicabili in caso di questioni inerenti agli effetti patrimoniali dell'unione registrata non collegate a procedimenti di successione o di scioglimento o annullamento dell'unione registrata (ad esempio se i partner intendono cambiare gli effetti patrimoniali della loro unione registrata). Un elenco di criteri di collegamento, in ordine di precedenza, determinerebbe lo Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono competenti a conoscere di un procedimento sugli effetti patrimoniali dell'unione registrata.

I criteri proposti sono: la residenza abituale comune dei partner, l'ultima residenza abituale comune se un partner vi risiede ancora o la residenza abituale del convenuto. Questi criteri sono ampiamente diffusi e spesso coincidono con il luogo in cui si trovano i beni dei partner. Un altro

criterio è la cittadinanza comune dei partner, mentre l'ultimo riguarda lo Stato membro in cui l'unione registrata è stata costituita.

In tali casi, al fine di rafforzare la prevedibilità e la libertà di scelta dei partner, l'articolo 7 consentirebbe ai partner di concordare che le autorità giurisdizionali competenti a trattare questioni inerenti al loro regime patrimoniale siano gli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge si applica agli effetti patrimoniali dell'unione registrata o le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'unione registrata è stata costituita.

Articolo 9

In via eccezionale, l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro può dichiarare la propria incompetenza se la legislazione nazionale del suo Stato membro non prevede l'istituto dell'unione registrata. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia dei partner in tali casi, i partner possono concordare che saranno competenti a pronunciarsi sulla causa le autorità giurisdizionali dello Stato membro la cui legge si applica agli effetti patrimoniali dell'unione registrata o quelle dello Stato membro in cui è stata costituita l'unione registrata. In caso contrario, saranno i criteri di cui all'articolo 5 a determinare lo Stato membro le cui autorità giurisdizionali dovrebbero pronunciarsi in merito.

Ad ogni modo, l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro competente può dichiarare la propria incompetenza quando i partner hanno ottenuto lo scioglimento o l'annullamento della loro unione registrata e tale scioglimento o annullamento può essere riconosciuto nello Stato membro del foro.

Articolo 10

Se nessuno Stato membro è competente in applicazione dei precedenti articoli, l'articolo garantisce l'accesso alla giustizia ai partner e ai terzi interessati dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui sono situati beni immobili di uno o entrambi i partner. In tali casi, le autorità giurisdizionali dovrebbero pronunciarsi soltanto sui beni immobili situati in tale Stato membro.

5.3. Capo III: Legge applicabile

Articolo 20

La legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata è la legge di uno Stato membro o la legge di uno Stato terzo.

Articolo 21

Il regolamento opta per un regime unitario: l'insieme dei beni dei partner, indipendentemente dalla loro natura (beni immobili o mobili) e dalla loro ubicazione, è assoggettato ad un'unica legge, segnatamente la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata.

Gli immobili occupano una posizione di rilievo nel patrimonio delle coppie. Una possibilità sarebbe di assoggettarli alla legge dello Stato in cui si trovano (*lex rei sitae*), il che equivarrebbe ad autorizzare il "frazionamento" della legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata. Questa soluzione però può dare adito a difficoltà, specie al momento della liquidazione dei beni dell'unione registrata, in quanto comporta una rottura poco auspicabile dell'unità patrimoniale dell'unione registrata (mentre il passivo resterebbe unitario) e l'applicazione di leggi distinte ai vari beni che compongono il regime patrimoniale dell'unione registrata. Il regolamento prevede quindi che la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata, sia essa designata dai partner

o, in mancanza di scelta, determinata dalle altre disposizioni, si applichi alla totalità dei beni della coppia, mobili o immobili, a prescindere dal luogo in cui si trovano.

Articolo 22

Nel corso delle consultazioni è emerso un ampio consenso a che i coniugi godano di una certa libertà nel designare la legge applicabile al loro regime patrimoniale al fine di facilitare la gestione patrimoniale da parte dei coniugi. La possibilità di scegliere la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata dovrebbe applicarsi parimenti ai partner dell'unione registrata. Questa opzione deve essere chiaramente disciplinata, onde evitare che la legge scelta abbia poca attinenza con la realtà o l'evoluzione della situazione della coppia: la legge scelta deve pertanto essere la legge della residenza abituale o della cittadinanza dei partner o futuri partner, o di uno di essi o la legge dello Stato in cui l'unione registrata è stata costituita.

In aggiunta alla possibilità riconosciuta ai partner di scegliere la legge applicabile al momento della costituzione dell'unione registrata, questo articolo autorizza anche di operare tale scelta in un secondo momento. Analogamente, i partner che hanno scelto la legge applicabile al momento della costituzione della loro unione registrata possono decidere, in un momento successivo, di cambiarla e di sceglierne un'altra. Se decidono di cambiare la legge applicabile al loro regime patrimoniale, i partner possono scegliere solo una delle leggi che avrebbero potuto scegliere al momento della costituzione dell'unione registrata.

A chiedere di cambiare la legge applicabile devono essere i partner. Le disposizioni del regolamento non prevedono un cambiamento automatico della legge applicabile senza l'espressa volontà dei partner o senza che essi siano informati, onde evitare la benché minima incertezza giuridica.

Inoltre, per impedire che il cambiamento della legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata abbia conseguenze indesiderate per i partner, il cambiamento produce effetti solo per il futuro, a meno che i partner decidano di attribuirgli efficacia retroattiva.

È garantita la protezione dei diritti dei terzi i cui interessi possano risultare lesi da eventuali cambiamenti della legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata. Il regolamento prevede infatti che gli effetti del cambiamento retroattivo della legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata non possono pregiudicare i diritti dei terzi.

Articoli da 23 a 25

Queste disposizioni contengono le norme riguardanti le procedure che i partner devono seguire per scegliere il diritto applicabile e per concordare il loro regime patrimoniale attraverso una convenzione tra partner.

Articolo 26

Quando i partner non scelgono la legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione registrata è importante disporre di norme comuni negli Stati membri partecipanti per determinare la legge applicabile. La legge applicabile dovrebbe essere quella dello Stato in cui è stata costituita l'unione registrata. Tuttavia, in via eccezionale, uno dei partner può chiedere al giudice che la legge applicabile sia la legge dello Stato in cui i partner hanno avuto l'ultima residenza abituale comune.

Articoli 27 e 28

Il regolamento elenca alcune delle questioni che saranno disciplinate dalla legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata. Tali materie comprendono la liquidazione dei beni e anche gli effetti patrimoniali dell'unione registrata sui rapporti esistenti tra un partner e un terzo. Tuttavia, al fine di tutelare i diritti dei terzi, il regolamento prevede che un partner non possa invocare il diritto applicabile contro un terzo in una controversia, salvo che il terzo fosse a conoscenza della legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata o fosse tenuto ad esserne a conoscenza. Il regolamento specifica anche i casi in cui si ritiene che il terzo conoscesse o fosse tenuto a conoscere la legge applicabile che disciplina gli effetti patrimoniali dell'unione registrata.

Articolo 29

Per tenere conto delle norme nazionali ai fini della protezione della casa familiare, l'articolo permette agli Stati membri di disattendere la legge straniera in favore della propria. Pertanto, onde garantire la protezione della casa familiare, lo Stato membro in cui questa si trova potrà applicare le proprie norme sulla protezione della casa familiare. A titolo eccezionale, potrà poi applicare in via preferenziale la propria legge a chiunque viva sul suo territorio, anziché la legge normalmente applicabile o la legge della convenzione tra partner conclusa in un altro Stato membro.

5.4. Capo IV: Riconoscimento, esecutività ed esecuzione

La proposta prevede la libera circolazione delle decisioni, degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie in materia di effetti patrimoniali dell'unione registrata. Mette quindi in atto il principio del riconoscimento reciproco sulla base della fiducia reciproca derivante dall'integrazione degli Stati membri nell'Unione.

Questa libera circolazione si realizza attraverso una procedura uniforme per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie emessi in un altro Stato membro, che sostituisce le procedure nazionali attualmente vigenti nei vari Stati membri. Anche i motivi di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione sono armonizzati a livello di Unione e sono ridotti al minimo indispensabile. Essi sostituiscono i molteplici e spesso più ampi motivi attualmente esistenti a livello nazionale.

Decisioni

Le norme proposte in materia di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze si allineano a quelle contenute nel regolamento (UE) n. 650/2012 in materia di successioni. Esse rinviano pertanto alla procedura di exequatur prevista dal detto regolamento. Ciò significa che qualsiasi decisione di uno Stato membro è riconosciuta negli altri Stati membri senza procedure particolari e che, per far eseguire la decisione in un altro Stato membro, l'interessato dovrà avviare una procedura uniforme nello Stato dell'esecuzione che gli consentirà di ottenere una dichiarazione di esecutività. La procedura è unilaterale e si limita, in una prima fase, a una verifica dei documenti. Solo in una fase successiva, qualora venga proposta opposizione, il giudice procederà a esaminare gli eventuali motivi di diniego. Ciò offre una protezione adeguata dei diritti del convenuto.

Queste norme rappresentano un importante passo avanti rispetto alla situazione attuale. Oggi come oggi infatti disciplinano il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze il diritto nazionale degli Stati membri o gli accordi bilaterali conclusi tra alcuni Stati membri. Attualmente quindi le

procedure, i documenti per ottenere la dichiarazione di esecutività e i motivi di diniego dell'esecuzione delle sentenze straniere variano a seconda dello Stato membro interessato.

Come già precisato, il presente regolamento costituisce una prima misura in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate e riguarda il diritto di famiglia (vedi punto 3.1). Date le specifiche circostanze, la libera circolazione delle sentenze è soggetta alla procedura di exequatur. Tuttavia si potrebbe prevedere, come già accaduto in altri settori, di sopprimere le procedure intermedie (exequatur) in una fase ulteriore, dopo aver valutato l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento e lo sviluppo della cooperazione giudiziaria in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Gli atti redatti da autorità che esercitano le loro funzioni su delega, conformemente alla definizione di "autorità giurisdizionale" di cui all'articolo 2 del presente regolamento, saranno assimilati alle decisioni e rientrerebbero quindi nel campo di applicazione delle disposizioni sul riconoscimento e sull'esecuzione previste in questo capo.

Atti pubblici

Alla luce dell'importanza pratica degli atti pubblici in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate e onde garantire la coerenza del presente regolamento con gli altri strumenti dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento assicuri l'accettazione degli atti pubblici ai fini della loro libera circolazione.

L'accettazione comporta che tali atti godono, quanto al contenuto dell'atto e ai fatti che vi sono riportati, dello stesso valore probatorio e della stessa presunzione di autenticità e dell'efficacia esecutiva che hanno nel paese d'origine.

2016/0060 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di gli effetti patrimoniali delle unioni registrate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo¹⁴,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁵,

¹⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea si prefigge di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Al fine di un'istituzione graduale di tale spazio, l'Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno.
- (2) A norma dell'articolo 81, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tali misure possono includere misure volte ad assicurare la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione.
- (3) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha avallato il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e altre decisioni delle autorità giudiziarie quale pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia civile, invitando il Consiglio e la Commissione ad adottare un programma di misure per l'attuazione di tale principio.
- (4) Il 30 novembre 2000 è stato adottato un programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale¹⁵, comune alla Commissione e al Consiglio. Tale programma ravvisa nelle misure relative all'armonizzazione delle norme sul conflitto di leggi misure che facilitano il reciproco riconoscimento delle decisioni e prevede l'elaborazione di uno strumento in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e di conseguenze patrimoniali della separazione delle coppie non sposate.
- (5) Il Consiglio europeo riunitosi a Bruxelles il 4 e 5 novembre 2004 ha adottato un nuovo programma denominato "Programma dell'Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea"¹⁶. In questo programma il Consiglio invitava la Commissione a presentare un libro verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale fra coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco, sottolineando la necessità di mettere a punto uno strumento in questo settore.
- (6) Il 17 luglio 2006 la Commissione ha adottato il libro verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale dei coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco¹⁷. Questo libro verde ha dato inizio ad una vasta consultazione sulle difficoltà che incontrano le coppie in un contesto europeo al momento della divisione del patrimonio comune e sugli strumenti giuridici per porvi rimedio. Ha inoltre trattato l'insieme delle questioni di diritto internazionale privato con cui si confrontano le coppie legate da forme di unione diverse dal matrimonio, in particolare da unione registrata, nonché i problemi specifici a tali coppie.
- (7) Nella riunione tenutasi a Bruxelles il 10 e l'11 dicembre 2009, il Consiglio europeo ha adottato un nuovo programma pluriennale denominato "Programma di Stoccolma – Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini"¹⁸. In tale programma il Consiglio europeo ha espresso l'opportunità di estendere il riconoscimento reciproco a

¹⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁶ GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.

¹⁷ GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

¹⁸ COM(2006) 400.

¹⁹ GU L 115 del 4.5.2010, pag. 1.

materie non ancora contemplate che tuttavia rivestono un ruolo centrale nella vita di tutti i giorni, quali le conseguenze patrimoniali delle separazioni, tenendo conto nel contempo degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, compreso l'ordine pubblico, e delle tradizioni nazionali in questo settore.

- (8) Nella "Relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione - Eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione", adottata il 27 ottobre 2010²⁰, la Commissione ha annunciato l'intenzione di adottare una proposta di strumento legislativo volto ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle persone, in particolare le difficoltà incontrate dalle coppie nella gestione o nella divisione dei loro beni.
- (9) Il 16 marzo 2011 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi²¹ e una proposta di regolamento del Consiglio relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate²².
- (10) Nella riunione del 3 dicembre 2015 il Consiglio ha concluso che non sarebbe stato possibile raggiungere l'unanimità per l'adozione delle due proposte di regolamento riguardanti, rispettivamente, i regimi patrimoniali tra coniugi e gli effetti patrimoniali delle unioni registrate e che quindi gli obiettivi della cooperazione in questo settore non potevano essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme.
- (11) Dal dicembre 2015 al febbraio 2016, Svezia, Belgio, Grecia, Croazia, Slovenia, Spagna, Francia, Portogallo, Italia, Malta, Lussemburgo, Germania, Repubblica ceca, Paesi Bassi, Austria, Bulgaria e Finlandia hanno trasmesso una richiesta alla Commissione manifestando l'intenzione di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, in particolare per quanto riguarda la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, e chiedendo alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta a tal fine.
- (12) In data [...] il Consiglio ha adottato la decisione [...] che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.
- (13) Ai sensi dell'articolo 328, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al momento della loro instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri, fatto salvo il rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite dalla decisione di autorizzazione. La partecipazione alle cooperazioni rafforzate resta inoltre possibile in qualsiasi altro momento, fatto salvo il rispetto, oltre che delle condizioni summenzionate, degli atti già adottati in tale ambito. La Commissione e gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata si dovrebbero adoperare per promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri. Il presente regolamento

²⁰ COM(2010) 603.

²¹ COM(2011) 126.

²² COM(2011) 127.

dovrebbe essere obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile soltanto negli Stati membri partecipanti conformemente ai trattati.

- (14) In conformità all'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presente regolamento dovrebbe applicarsi nel contesto degli effetti patrimoniali delle unioni registrate con implicazioni transfrontaliere.
- (15) Al fine di garantire alle coppie non sposate la certezza del diritto quanto ai loro beni e una certa prevedibilità è opportuno riunire in un solo strumento tutte le norme applicabili agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.
- (16) Il modo in cui il diritto nazionale concepisce le forme di unione diverse dal matrimonio varia da uno Stato membro all'altro ed è opportuno operare una distinzione tra coppie la cui unione è istituzionalmente formalizzata mediante registrazione davanti a un'autorità pubblica e coppie che vivono in unione di fatto. Sebbene siano legalmente riconosciute da alcuni Stati membri, le unioni di fatto dovrebbero essere dissociate dalle unioni registrate, il cui carattere formale permette di tenere conto della loro specificità e di definire norme ad esse applicabili in uno strumento dell'Unione. Per facilitare il buon funzionamento del mercato interno è necessario eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle persone legate da unione registrata, in particolare quelli che creano difficoltà a queste coppie nel gestire e dividere i loro beni. Per conseguire tali obiettivi è opportuno che il presente regolamento raggruppi le disposizioni relative alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento o, secondo il caso, all'accettazione, all'esecutività e all'esecuzione di decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie.
- (17) Il presente regolamento dovrebbe disciplinare le questioni connesse agli effetti patrimoniali delle unioni registrate. La nozione di "unione registrata" dovrebbe essere definita ai fini esclusivi del presente regolamento; il suo contenuto specifico dovrebbe continuare ad essere definito dal diritto interno degli Stati membri. Nulla nel presente regolamento dovrebbe imporre a uno Stato membro la cui legge non contempla l'istituto dell'unione registrata di prevederlo nel diritto nazionale.
- (18) È opportuno che l'ambito di applicazione del presente regolamento comprenda tutti gli aspetti di diritto civile degli effetti patrimoniali delle unioni registrate, riguardanti tanto la gestione quotidiana dei beni dei partner quanto la liquidazione del regime patrimoniale, in particolare in seguito a separazione personale o morte di un partner.
- (19) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi a settori del diritto civile diversi dagli effetti patrimoniali delle unioni registrate. A fini di chiarezza, diverse questioni che si potrebbero ritenere legate agli effetti patrimoniali delle unioni registrate dovrebbero essere esplicitamente escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (20) Pertanto, il presente regolamento non si dovrebbe applicare a questioni relative alla capacità giuridica generale dei partner; tale esclusione non dovrebbe tuttavia riguardare gli specifici poteri e diritti di uno o di entrambi i partner con riguardo ai beni, sia tra di essi che rispetto ai terzi, dato che tali poteri e diritti dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento.
- (21) Il presente regolamento non si dovrebbe applicare ad altre questioni preliminari quali l'esistenza, la validità o il riconoscimento di un'unione registrata, che sono disciplinate dal diritto nazionale degli Stati membri, comprese le loro norme di diritto internazionale privato.
- (22) Dato che le obbligazioni alimentari tra partner sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge

applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari²³, esse dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento, al pari delle questioni relative alla successione a causa di morte di un coniuge, disciplinate dal regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo²⁴.

- (23) Le questioni relative ai diritti di trasferimento o adeguamento tra partner dei diritti alla pensione di anzianità o di invalidità, indipendentemente dalla loro natura, che sono maturati durante l'unione registrata e che non hanno generato reddito da pensione nel corso della stessa dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento, tenuto conto dei regimi specifici esistenti negli Stati membri. Questa eccezione dovrebbe tuttavia essere interpretata in modo restrittivo. Il presente regolamento dovrebbe dunque disciplinare in particolare le questioni della classificazione delle attività pensionistiche, degli importi già versati a un partner nel corso dell'unione registrata e dell'eventuale compensazione concessa in caso di pensione costituita con beni comuni.
- (24) Il presente regolamento dovrebbe consentire la creazione o il trasferimento derivante dagli effetti patrimoniali delle unioni registrate di un diritto su un bene immobile o mobile secondo la legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate. Non dovrebbe tuttavia incidere sul numero limitato (*numerus clausus*) dei diritti reali conosciuti nel diritto nazionale di taluni Stati membri. Uno Stato membro non dovrebbe essere tenuto a riconoscere un diritto reale su un bene situato sul suo territorio se il diritto reale in questione non è contemplato dalla sua legge nazionale.
- (25) Per consentire tuttavia ai partner di godere in un altro Stato membro dei diritti che sono stati creati o trasferiti loro in forza degli effetti patrimoniali dell'unione registrata, il presente regolamento dovrebbe prevedere l'adattamento di un diritto reale non riconosciuto al diritto reale equivalente più vicino previsto dalla legge di tale altro Stato membro. Nel procedere all'adattamento occorre tener conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti. Ai fini della determinazione del diritto nazionale equivalente più vicino, le autorità o le persone competenti dello Stato la cui legge si applica agli effetti patrimoniali dell'unione registrata possono essere contattate per ulteriori informazioni sulla natura e sugli effetti del diritto. A tale scopo, si potrebbero utilizzare le reti esistenti nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale nonché qualsiasi altro mezzo disponibile che agevoli la comprensione di una legge straniera.
- (26) L'adattamento di diritti reali non riconosciuti come esplicitamente previsto dal presente regolamento non dovrebbe precludere altre forme di adattamento nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.
- (27) I requisiti relativi all'iscrizione in un registro di un diritto su beni immobili o mobili dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Spetterebbe pertanto alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro determinare (per i beni immobili, la *lex rei sitae*) le condizioni legali e le modalità dell'iscrizione nonché le autorità incaricate, come registri fondiari o notai, di verificare che tutti i requisiti siano rispettati e che la documentazione presentata o prodotta sia sufficiente o contenga le informazioni necessarie. In particolare, le autorità possono verificare che il diritto di un partner sui beni

²³ GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.

²⁴ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 107.

di cui al documento presentato per la registrazione sia un diritto iscritto in quanto tale nel registro o sia altrimenti dimostrato in conformità alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro. Per evitare la duplicazione dei documenti, le autorità preposte alla registrazione dovrebbero accettare i documenti redatti dalle autorità competenti di un altro Stato membro la cui circolazione è prevista dal presente regolamento. Ciò non dovrebbe tuttavia precludere alle autorità preposte alla registrazione la facoltà di chiedere alla persona che sollecita la registrazione di fornire ulteriori informazioni o di presentare documenti aggiuntivi richiesti in virtù della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro, per esempio informazioni o documenti relativi ai pagamenti fiscali. L'autorità competente può indicare alla persona che chiede la registrazione le modalità per fornire le informazioni o i documenti mancanti.

- (28) Gli effetti dell'iscrizione di un diritto nel registro dovrebbero altresì essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Dovrebbe pertanto essere la legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro a determinare se l'iscrizione ha, per esempio, un effetto dichiarativo o costitutivo. Ove, per esempio, l'acquisizione di un diritto su un bene immobile debba essere iscritta in un registro a norma della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro al fine di assicurare efficacia *erga omnes* ai registri o di tutelare le transazioni giuridiche, il momento di detta acquisizione deve essere disciplinato dalla legge di tale Stato membro.
- (29) Il presente regolamento dovrebbe rispettare i diversi sistemi che trattano questioni relative agli effetti patrimoniali delle unioni registrate applicati negli Stati membri. Ai fini del presente regolamento, al termine "autorità giurisdizionale" occorrerebbe pertanto attribuire un significato ampio, che comprenda non solo le autorità giurisdizionali vere e proprie che esercitano funzioni giudiziarie, ma anche, ad esempio, i notai di alcuni Stati membri che, in taluni casi riguardanti gli effetti patrimoniali delle unioni registrate, esercitano funzioni giudiziarie come le autorità giurisdizionali, nonché i notai e i professionisti legali che, in alcuni Stati membri, esercitano funzioni giudiziarie in un dato caso legato agli effetti patrimoniali dell'unione registrata per delega di competenza di un'autorità giurisdizionale. Tutte le autorità giurisdizionali quali definite nel presente regolamento dovrebbero essere soggette alle norme di competenza contenute nel regolamento stesso. Per contro, il termine "autorità giurisdizionale" non dovrebbe comprendere le autorità non giudiziarie degli Stati membri abilitate dalla legge nazionale a trattare questioni relative agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, come i notai della maggior parte degli Stati membri, qualora, come accade generalmente, non esercitino funzioni giudiziarie.
- (30) Il presente regolamento dovrebbe consentire a tutti i notai competenti in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate negli Stati membri di esercitare tale competenza. I notai di un determinato Stato membro sono vincolati o meno dalle norme di competenza previste dal presente regolamento a seconda che rientrino o meno nella definizione di "autorità giurisdizionale" ai fini del regolamento stesso.
- (31) Gli atti rilasciati dai notai in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate negli Stati membri dovrebbero circolare in virtù del presente regolamento. Quando esercitano funzioni giudiziarie, i notai sono vincolati dalle norme di competenza e le decisioni da essi emesse dovrebbero circolare conformemente alle disposizioni relative al riconoscimento, all'esecutività e all'esecuzione delle decisioni. Quando non esercitano funzioni giudiziarie, i notai non sono vincolati dalle norme di competenza e gli atti pubblici da essi rilasciati dovrebbero circolare conformemente alle disposizioni relative agli atti pubblici.

- (32) Per tener conto della crescente mobilità delle coppie e favorire una buona amministrazione della giustizia, le norme sulla competenza di cui al presente regolamento dovrebbero fare in modo che i cittadini possano proporre le varie domande correlate alle autorità giurisdizionali di uno stesso Stato membro. A tal fine, il regolamento dovrebbe cercare di concentrare la competenza giurisdizionale sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate nello Stato membro delle autorità giurisdizionali chiamate a pronunciarsi sulla successione di un partner a norma del regolamento (UE) n. 650/2012 o sullo scioglimento o annullamento dell'unione registrata.
- (33) Il regolamento dovrebbe prevedere che qualora il procedimento relativo alla successione di un partner sia pendente dinanzi all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro adita ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012, le autorità giurisdizionali di tale Stato membro siano competenti a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali delle unioni registrate collegate alla successione in questione.
- (34) Analogamente, le questioni inerenti agli effetti patrimoniali delle unioni registrate correlate al procedimento pendente dinanzi all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro concernente la domanda di scioglimento o di annullamento di un'unione registrata dovrebbero essere trattate dall'autorità giurisdizionale di quello Stato membro, se sussiste accordo dei partner.
- (35) Qualora le questioni inerenti agli effetti patrimoniali delle unioni registrate non siano correlate al procedimento pendente dinanzi all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro concernente la successione di un partner oppure lo scioglimento o l'annullamento dell'unione registrata, il presente regolamento dovrebbe prevedere una serie di criteri di collegamento successivi ai fini della determinazione della competenza, a partire dalla residenza abituale dei partner nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. L'ultimo criterio di competenza della serie dovrebbe fare riferimento allo Stato membro ai sensi della cui legge si è proceduto alla registrazione obbligatoria per costituire l'unione. Tali criteri di collegamento sono stabiliti in considerazione della crescente mobilità dei cittadini e al fine di garantire un criterio di collegamento oggettivo tra i partner e lo Stato membro nel quale è esercitata la competenza.
- (36) Giacché l'istituto dell'unione registrata non è previsto in tutti gli Stati membri, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro la cui legge non prevede l'istituto dell'unione registrata possono, in via eccezionale, dichiarare la propria incompetenza ai sensi del presente regolamento. In tal caso le autorità giurisdizionali agiscono rapidamente e alle parti dovrebbe essere data la possibilità di agire in qualsiasi altro Stato membro competente in base a un criterio di collegamento, indipendentemente dall'ordine di tali criteri di competenza, nel rispetto dell'autonomia delle parti. Anche per l'autorità giurisdizionale adita in seguito a una dichiarazione d'incompetenza, diversa dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita, la cui competenza si basa sull'accordo relativo all'elezione del foro o sulla comparizione del convenuto, può rivelarsi necessaria, in via eccezionale, una dichiarazione di incompetenza alle stesse condizioni. Infine, onde prevenire situazioni di diniego di giustizia è introdotta una norma di competenza alternativa per il caso in cui nessuna autorità giurisdizionale sia competente a conoscere della fattispecie alla luce delle altre disposizioni del presente regolamento.
- (37) Al fine di accrescere la certezza del diritto, la prevedibilità e l'autonomia delle parti, il presente regolamento dovrebbe consentire alle parti, in determinate circostanze, di concludere un accordo relativo all'elezione del foro a favore delle autorità giurisdizionali

dello Stato membro della legge applicabile o delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in forza della cui legge l'unione registrata è stata costituita.

- (38) Il presente regolamento non dovrebbe impedire alle parti di regolare la controversia amichevolmente in sede stragiudiziale, per esempio davanti a un notaio, in uno Stato membro di loro scelta ove ciò sia ammesso dalla legge di tale Stato membro. Questo dovrebbe valere anche qualora la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata non sia la legge di tale Stato membro.
- (39) Per far sì che le autorità giurisdizionali di tutti gli Stati membri possano, in base agli stessi criteri, esercitare la competenza in ordine agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, il presente regolamento dovrebbe indicare in modo esaustivo i criteri in base ai quali è possibile esercitare la competenza sussidiaria.
- (40) Al fine di rimediare in particolare a situazioni di diniego di giustizia, è opportuno prevedere nel presente regolamento un *forum necessitatis* che, in casi eccezionali, consenta all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro di decidere sugli effetti patrimoniali di un'unione registrata che abbia uno stretto collegamento con uno Stato terzo. Un tale caso eccezionale potrebbe presentarsi qualora un procedimento si riveli impossibile nello Stato terzo interessato, per esempio a causa di una guerra civile o qualora non ci si possa ragionevolmente aspettare che il partner intenti o prosegua un procedimento in tale Stato. La competenza fondata sul *forum necessitatis* dovrebbe tuttavia essere esercitata soltanto se la causa presenta un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita.
- (41) Nell'interesse del funzionamento armonioso della giustizia, dovrebbero essere evitate decisioni tra loro incompatibili in Stati membri diversi. A tal fine è opportuno che il presente regolamento contempli norme generali di procedura simili a quelle di altri strumenti dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile. Una di queste norme di procedura è la norma sulla litispendenza che interviene qualora per la stessa causa relativa agli effetti patrimoniali di un'unione registrata siano adite autorità giurisdizionali diverse in Stati membri diversi. Tale norma determinerà quale autorità giurisdizionale debba occuparsi della causa.
- (42) Affinché i cittadini possano beneficiare, nel rispetto della certezza del diritto, dei vantaggi offerti dal mercato interno, è necessario che il presente regolamento consenta ai partner di conoscere in anticipo la legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione registrata. Occorre pertanto introdurre norme armonizzate sul conflitto di leggi per evitare risultati contraddittori. La regola principale dovrebbe garantire che gli effetti patrimoniali dell'unione registrata siano regolati da una legge prevedibile con la quale l'unione registrata presenta collegamenti stretti. Ai fini della certezza del diritto e onde evitare la frammentazione, la legge applicabile dovrebbe regolare l'insieme degli effetti patrimoniali dell'unione registrata, ossia tutti gli effetti patrimoniali riconducibili all'unione registrata, indipendentemente dalla natura dei beni o dal fatto che siano situati in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.
- (43) La legge designata dal presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ove non sia quella di uno Stato membro.
- (44) Per agevolare ai partner la gestione dei beni, il presente regolamento dovrebbe autorizzarli a scegliere la legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione registrata, indipendentemente dalla natura o dall'ubicazione dei beni, tra le leggi che presentano uno stretto collegamento con i partner in ragione della residenza abituale o della cittadinanza dei

medesimi. Tuttavia, per evitare di privare la scelta di legge di qualsiasi effetto e lasciare così i partner in un vuoto giuridico, tale scelta di legge dovrebbe essere limitata a una legge che attribuisca effetti patrimoniali alle unioni registrate. Sarà possibile operare tale scelta in qualsiasi momento: prima o all'atto della registrazione dell'unione o nel corso dell'unione registrata.

- (45) Al fine di garantire la certezza del diritto in ordine ai negozi giuridici e impedire che sia cambiata la legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate senza che i partner ne siano a conoscenza, non potrà esservi cambiamento di detta legge senza manifestazione espressa della volontà delle parti. Il cambiamento deciso dai partner non dovrebbe avere efficacia retroattiva, salvo che i partner l'abbiano espressamente stipulato. In ogni caso, non può pregiudicare i diritti dei terzi.
- (46) Occorre definire norme sulla validità sostanziale e formale dell'accordo sulla scelta della legge applicabile, in modo che la scelta informata dei partner sia facilitata e che il loro consenso sia rispettato con l'obiettivo di garantire la certezza del diritto e un migliore accesso alla giustizia. Per quanto riguarda la validità formale, dovrebbero essere introdotte talune garanzie per assicurare che i partner siano consapevoli delle conseguenze della loro scelta. Come minimo l'accordo sulla scelta della legge applicabile dovrebbe essere redatto per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti. Tuttavia, se la legge dello Stato membro in cui entrambi i partner hanno la residenza abituale nel momento in cui è concluso l'accordo prevede requisiti di forma supplementari, questi ultimi dovrebbero essere rispettati. Tali requisiti possono ad esempio esistere in uno Stato membro in cui l'accordo è inserito in una convenzione tra partner. Se, nel momento in cui è concluso l'accordo, la residenza abituale dei partner si trova in Stati membri diversi che prevedono requisiti di forma differenti, dovrebbe essere sufficiente che siano soddisfatti i requisiti di forma di uno dei due Stati. Se, nel momento in cui è concluso l'accordo, uno solo dei due partner ha la residenza abituale in uno Stato membro che prevede requisiti di forma supplementari, questi ultimi dovrebbero essere rispettati.
- (47) Una convenzione tra partner è un tipo di disposizione patrimoniale tra partner la cui ammissibilità e accettazione variano nei diversi Stati membri. Al fine di agevolare l'accettazione negli Stati membri dei diritti patrimoniali dei partner acquisiti per effetto di una convenzione tra partner, si dovrebbero definire norme sulla validità formale di una convenzione tra partner. Come minimo la convenzione dovrebbe essere redatta per iscritto, datata e firmata da entrambe le parti. Tuttavia, la convenzione dovrebbe anche soddisfare gli ulteriori requisiti di validità formali previsti dalla legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata ai sensi del regolamento e della legge dello Stato membro in cui i partner hanno la residenza abituale. Il presente regolamento dovrebbe anche determinare la legge che disciplina la validità sostanziale di tale convenzione.
- (48) In mancanza di scelta della legge applicabile, onde conciliare la prevedibilità e l'esigenza di certezza del diritto con le circostanze della vita reale di una coppia, il presente regolamento dovrebbe stabilire che la legge in base alla quale si è proceduto alla registrazione obbligatoria per costituire l'unione, si applica agli effetti patrimoniali dell'unione registrata.
- (49) Laddove il presente regolamento si riferisca alla cittadinanza quale criterio di collegamento, la questione di come considerare una persona avente cittadinanza plurima è una questione preliminare che esula dall'ambito di applicazione del presente regolamento e dovrebbe essere lasciata alla legislazione nazionale, comprese, se del caso, convenzioni internazionali, nel pieno rispetto dei principi generali dell'Unione europea. Questa

considerazione non dovrebbe avere alcun effetto sulla validità della scelta della legge applicabile, operata in conformità del presente regolamento.

- (50) Per quanto riguarda la determinazione della legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate in assenza di una scelta di legge e di una convenzione tra partner, l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, su richiesta di uno dei partner, dovrebbe poter concludere, in casi eccezionali in cui i partner si fossero trasferiti nello Stato di residenza abituale per un lungo periodo di tempo, che la legge di tale Stato è applicabile se i partner vi hanno fatto affidamento. In ogni caso, non può pregiudicare i diritti dei terzi.
- (51) La legge designata come legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata dovrebbe regolare quest'ultima dal momento della classificazione dei beni di uno o entrambi i partner in varie categorie durante l'unione registrata e dopo il suo scioglimento, fino alla liquidazione dei beni. Essa dovrebbe contemplare anche gli effetti patrimoniali dell'unione registrata sui rapporti giuridici tra un partner e i terzi. Tuttavia, la legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate può essere fatta valere da un partner contro un terzo per disciplinare tali effetti solo qualora i rapporti giuridici tra il partner e il terzo siano sorti in un momento in cui il terzo era a conoscenza di tale legge o sarebbe stato tenuto ad esserne a conoscenza.
- (52) In presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico, quali la salvaguardia dell'organizzazione politica, sociale o economica di uno Stato membro, le autorità giurisdizionali e altre autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter applicare eccezioni basate su norme di applicazione necessaria. Di conseguenza, il concetto di "norme di applicazione necessaria" dovrebbe comprendere norme di carattere imperativo quali quelle relative alla protezione della casa familiare. È tuttavia necessario che questa eccezione all'applicazione della legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata sia interpretata restrittivamente per essere compatibile con l'obiettivo generale del presente regolamento.
- (53) In presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico le autorità giurisdizionali e altre autorità degli Stati membri competenti in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate dovrebbero altresì poter disattendere determinate disposizioni di una legge straniera qualora, in una precisa fattispecie, l'applicazione di tali disposizioni risultasse manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato membro interessato. Tuttavia, alle autorità giurisdizionali o alle altre autorità competenti non dovrebbe essere consentito di avvalersi dell'eccezione di ordine pubblico per disattendere la legge di un altro Stato ovvero per rifiutare di riconoscere — o, se del caso, accettare — o eseguire una decisione, un atto pubblico o una transazione giudiziaria emessi in un altro Stato membro, qualora ciò avvenisse in violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare del suo articolo 21 sul principio di non discriminazione.
- (54) Poiché in alcuni Stati coesistono due o più sistemi giuridici o complessi di norme per le materie disciplinate dal presente regolamento, è opportuno prevedere in quale misura le disposizioni del presente regolamento si applicano nelle differenti unità territoriali di tali Stati.
- (55) Alla luce dell'obiettivo generale, ossia il riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, il presente regolamento dovrebbe prevedere norme relative al riconoscimento, all'esecutività e all'esecuzione delle decisioni simili a quelle di altri strumenti dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile.

- (56) Per tenere conto dei diversi sistemi che trattano questioni inerenti agli effetti patrimoniali delle unioni registrate negli Stati membri, è opportuno che il presente regolamento assicuri l'accettazione e l'esecutività in tutti gli Stati membri degli atti pubblici in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.
- (57) Gli atti pubblici dovrebbero avere in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che hanno nello Stato membro d'origine, o gli effetti più comparabili. Nel determinare l'efficacia probatoria di un determinato atto pubblico in un altro Stato membro o gli effetti più comparabili, è opportuno fare riferimento alla natura e alla portata degli effetti probatori dell'atto pubblico nello Stato membro d'origine. L'efficacia probatoria di un atto pubblico in un altro Stato membro sarà perciò determinata dalla legge dello Stato membro d'origine.
- (58) L'"autenticità" dell'atto pubblico dovrebbe essere un concetto autonomo comprendente elementi quali la genuinità dell'atto, i presupposti formali dell'atto, i poteri dell'autorità che redige l'atto e la procedura secondo la quale l'atto è redatto. Dovrebbe comprendere altresì gli elementi fattuali registrati dall'autorità interessata nell'atto pubblico, quali il fatto che le parti indicate sono comparse davanti a tale autorità nella data indicata e che hanno reso le dichiarazioni indicate. La parte che intenda contestare l'autenticità di un atto pubblico dovrebbe farlo davanti all'autorità giurisdizionale competente dello Stato membro d'origine dell'atto pubblico secondo la legge di tale Stato membro.
- (59) I termini "i negozi giuridici o i rapporti giuridici registrati in un atto pubblico" dovrebbero essere intesi come riferiti al contenuto e alla sostanza registrati nell'atto pubblico. La parte che intenda contestare i negozi giuridici o i rapporti giuridici registrati in un atto pubblico dovrebbe farlo davanti alle autorità giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento, che dovrebbero decidere conformemente alla legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata.
- (60) Se una questione relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico è sollevata in via incidentale in un procedimento davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale autorità giurisdizionale dovrebbe essere competente a decidere al riguardo.
- (61) Un atto pubblico contestato non dovrebbe avere efficacia probatoria in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine fintanto che la contestazione sia pendente. Se la contestazione riguarda solo una questione specifica relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico, l'atto pubblico contestato non dovrebbe avere efficacia probatoria in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine per quanto concerne i punti contestati fino a quando la contestazione è pendente. Un atto pubblico dichiarato invalido in seguito a una contestazione dovrebbe cessare di produrre qualsiasi effetto probatorio.
- (62) L'autorità alla quale, nel contesto dell'applicazione del presente regolamento, fossero presentati due atti pubblici incompatibili dovrebbe valutare a quale atto pubblico debba essere eventualmente attribuita priorità, tenendo conto delle circostanze del caso specifico. Se da tali circostanze non dovesse emergere con chiarezza a quale atto pubblico debba essere eventualmente attribuita priorità, la questione dovrebbe essere definita dalle autorità giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento o, qualora la questione fosse sollevata in via incidentale nel corso di un procedimento, dall'autorità giurisdizionale investita del procedimento. In caso di incompatibilità tra un atto pubblico e una decisione, si dovrebbe tener conto dei motivi di rifiuto di riconoscimento delle decisioni previsti dal presente regolamento.

- (63) Tuttavia, il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione in materia di effetti patrimoniali dell'unione registrata ai sensi del presente regolamento non implicano in alcun modo il riconoscimento dell'unione registrata che ha dato luogo alla decisione.
- (64) È opportuno disciplinare la relazione tra il presente regolamento e le convenzioni bilaterali o multilaterali in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate delle quali gli Stati membri sono parti.
- (65) Al fine di facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno prevedere l'obbligo in capo agli Stati membri di comunicare talune informazioni concernenti la loro legislazione e le loro procedure in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio²⁵. Per consentire la tempestiva pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* di tutte le informazioni rilevanti per l'applicazione pratica del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero comunicare tali informazioni anche alla Commissione prima che il presente regolamento inizi ad applicarsi.
- (66) Sempre per facilitare l'applicazione del presente regolamento e permettere l'uso delle tecnologie di comunicazione moderne, occorre prevedere moduli standard per gli attestati da fornire nel quadro della domanda di dichiarazione di esecutività di una decisione, un atto pubblico o una transazione giudiziaria.
- (67) Per il calcolo dei tempi e termini di cui al presente regolamento, si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini²⁶.
- (68) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la costituzione e la successiva modifica degli attestati e dei moduli riguardanti la dichiarazione di esecutività delle decisioni, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione²⁷.
- (69) Per l'adozione degli atti di esecuzione che istituiscono e successivamente modificano gli attestati e i moduli di cui al presente regolamento si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva, conformemente alla procedura di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
- (70) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia garantire la libera circolazione delle persone nell'Unione europea, permettere ai partner di organizzare i rapporti patrimoniali tra loro e con terzi durante la vita di coppia e al momento della liquidazione dei loro beni, aumentare la prevedibilità e la certezza del diritto, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, se del caso mediante una cooperazione rafforzata tra Stati membri, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

²⁵ GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

²⁶ GU L 124 del 8.6.1971, pag. 1.

²⁷ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

- (71) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente gli articoli 7, 9, 17, 21 e 47 relativi, rispettivamente, al rispetto della vita privata e della vita familiare, al diritto di costituire una famiglia secondo le leggi nazionali, al diritto di proprietà, al principio di non discriminazione e al diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Le autorità giurisdizionali e le altre autorità competenti degli Stati membri devono applicare il presente regolamento nel rispetto di tali diritti e principi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.
Esso non concerne la materia fiscale, doganale e amministrativa.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
 - a) la capacità giuridica dei partner;
 - b) l'esistenza, la validità e il riconoscimento di un'unione registrata;
 - c) le obbligazioni alimentari;
 - d) la successione a causa di morte del partner;
 - e) la sicurezza sociale;
 - f) il diritto di trasferimento o adeguamento tra partner, in caso di scioglimento o annullamento dell'unione registrata, dei diritti a pensione di anzianità o di invalidità maturati durante l'unione registrata e che non hanno generato reddito da pensione nel corso della stessa;
 - g) la natura dei diritti reali;
 - h) qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro.

Articolo 2

Competenza in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate negli Stati membri

Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni inerenti agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - (a) "unione registrata": il regime di comunione di vita tra due persone previsto dalla legge, la cui registrazione è obbligatoria a norma di legge e conforme alle formalità giuridiche prescritte da tale legge ai fini della sua creazione;
 - (b) "effetti patrimoniali di un'unione registrata": l'insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei partner tra loro e verso terzi, in conseguenza del rapporto giuridico creato dalla registrazione dell'unione o del suo scioglimento;
 - (c) "convenzione tra partner": qualsiasi accordo tra i partner o i futuri partner con il quale essi organizzano gli effetti patrimoniali della loro unione registrata;
 - (d) "atto pubblico": qualsiasi documento in materia di effetti patrimoniali dell'unione registrata che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità:
 - i) riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico;
 - ii) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo Stato membro d'origine;
 - (e) "decisione": a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione in materia di effetti patrimoniali dell'unione registrata emessa da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, compresa una decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;
 - (f) "transazione giudiziaria": la transazione in materia di effetti patrimoniali dell'unione registrata approvata dall'autorità giurisdizionale o conclusa dinanzi all'autorità giurisdizionale nel corso di un procedimento;
 - (g) "Stato membro d'origine": lo Stato membro in cui, a seconda dei casi, è stata emessa la decisione, è stato formato l'atto pubblico o è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria;
 - (h) "Stato membro dell'esecuzione": lo Stato membro in cui vengono richiesti il riconoscimento e/o l'esecuzione della decisione, dell'atto pubblico o della transazione giudiziaria.
2. Ai fini del presente regolamento s'intende per "autorità giurisdizionale" qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono per delega di competenza di un'autorità giudiziaria o sotto il suo controllo, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l'imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano:
 - i) possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un'autorità giudiziaria;

- ii) abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell'autorità giudiziaria nella stessa materia.

Gli Stati membri notificano alla Commissione, conformemente all'articolo 64, le altre autorità e i professionisti legali di cui al primo comma.

Capo II Competenza

Articolo 4

Competenza in caso di morte di un partner

Se un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro è adita in merito alla successione di un partner ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012, le autorità giurisdizionali di tale Stato sono competenti a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali dell'unione registrata correlate alla causa di successione in questione.

Articolo 5

Competenza in caso di scioglimento o annullamento

1. Se un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro è investita di una domanda di scioglimento o annullamento di un'unione registrata, le autorità giurisdizionali di tale Stato sono competenti a decidere sugli effetti patrimoniali dell'unione registrata connessi con tale caso di scioglimento o annullamento, se sussiste accordo dei partner.
2. Se è concluso prima che l'autorità giurisdizionale sia adita per decidere su questioni inerenti agli effetti patrimoniali dell'unione registrata, l'accordo di cui al paragrafo 1 è conforme all'articolo 7.

Articolo 6

Competenza negli altri casi

Se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 4 e 5 o in casi diversi da quelli previsti da tali articoli, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali dell'unione registrata le autorità giurisdizionali dello Stato membro:

- (a) nel cui territorio si trova la residenza abituale dei partner nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,
- (b) nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei partner se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,
- (c) nel cui territorio si trova la residenza abituale del convenuto nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,
- (d) di cittadinanza comune dei partner nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,
- (e) ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita.

Articolo 7 **Elezione del foro**

1. Nei casi contemplati all'articolo 6 le parti possono concordare di attribuire la competenza esclusiva a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali della loro unione registrata alle autorità giurisdizionali dello Stato membro la cui legge è applicabile ai sensi dell'articolo 22 e dell'articolo 26, paragrafo 1, o a quelle dello Stato membro ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita.
2. L'accordo è espresso per iscritto, datato e firmato dalle parti. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo.

Articolo 8 **Competenza fondata sulla comparizione del convenuto**

1. Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro la cui legge è applicabile ai sensi dell'articolo 22 o dell'articolo 26, paragrafo 1, e dinanzi alla quale compare il convenuto. Tale norma non è applicabile se la comparizione è effettuata per eccepire l'incompetenza o nei casi contemplati dall'articolo 4.
2. Prima di dichiararsi competente ai sensi del paragrafo 1, l'autorità giurisdizionale assicura che il convenuto sia informato del suo diritto di eccepire l'incompetenza e degli effetti della comparizione o della mancata comparizione.

Articolo 9 **Competenza alternativa**

1. Se un'autorità giurisdizionale dello Stato membro competente ai sensi degli articoli 4, 5 o 6, lettere a), b), c) o d) ritiene che il suo diritto nazionale non contempli l'istituto dell'unione registrata, declinare la propria competenza. Se decide di declinare la propria competenza, l'autorità giurisdizionale vi procede senza indebito ritardo.
2. Se un'autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1 declina la propria competenza e le parti concordano di attribuire la competenza alle autorità giurisdizionali di qualsiasi altro Stato membro ai sensi dell'articolo 7, le autorità giurisdizionali di detto Stato membro sono competenti a decidere sugli effetti patrimoniali dell'unione registrata.

Negli altri casi, sono competenti a decidere sugli effetti patrimoniali di un'unione registrata le autorità giurisdizionali di qualsiasi Stato membro ai sensi degli articoli 6 o 8.
3. Il presente articolo non si applica se le parti hanno ottenuto una decisione di scioglimento o annullamento di un'unione registrata che può essere riconosciuta nello Stato membro del foro²⁸.

Articolo 10 **Competenza sussidiaria**

Se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7 o 8, o se tutte le autorità giurisdizionali ai sensi dell'articolo 9 hanno declinato la propria

²⁸ Una formulazione analoga ("che può essere riconosciuta") figura nel regolamento Bruxelles I (rifusione), all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 33, paragrafo 3, all'articolo 34, paragrafo 1, lettera b) e al considerando 23.

competenza e nessuna autorità giurisdizionale ha competenza ai sensi dell'articolo 6, lettera e), o degli articoli 7 o 8, sono competenti le autorità giurisdizionali di uno Stato membro nella misura in cui beni immobili di uno o entrambi i partner sono situati nel suo territorio, nel qual caso l'autorità giurisdizionale adita è competente a pronunciarsi solo su quei beni immobili.

Articolo 11 **Forum necessitatis**

Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente in forza degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 o 10, o se tutte le autorità giurisdizionali ai sensi dell'articolo 9 hanno declinato la propria competenza e nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro ha competenza ai sensi dell'articolo 6, lettera e) o degli 7, 8 o 10, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono, in via eccezionale, conoscere di una controversia in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la causa ha uno stretto collegamento.

La causa deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita.

Articolo 12 **Competenza in caso di domanda riconvenzionale**

L'autorità giurisdizionale davanti alla quale pende un procedimento in forza degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10 o 11 è altresì competente a esaminare la domanda riconvenzionale in quanto essa rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Articolo 13 **Limitazione del procedimento**

1. Se l'eredità la cui successione rientra nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 650/2012 comprende beni situati in uno Stato terzo, l'autorità giurisdizionale adita per decidere sugli effetti patrimoniali dell'unione registrata può, su richiesta di una delle parti, astenersi dal decidere su uno o più di tali beni qualora si possa supporre che la sua decisione sui beni in questione non sarà riconosciuta né, se del caso, dichiarata esecutiva in tale Stato terzo.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto delle parti di limitare l'oggetto del procedimento ai sensi della legge dello Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita.

Articolo 14 **Adizione di un'autorità giurisdizionale**

Ai fini del presente capo, un'autorità giurisdizionale si considera adita:

- a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'autorità giurisdizionale, a condizione che l'attore non abbia in seguito omissso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse notificato o comunicato al convenuto, o
- b) se l'atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l'autorità giurisdizionale, alla data della sua ricezione da parte dell'autorità incaricata della notificazione o comunicazione, a condizione che l'attore non abbia in seguito omissso di

prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse depositato presso l'autorità giurisdizionale, o

- c) se il procedimento è avviato d'ufficio, alla data in cui l'autorità giurisdizionale prende la decisione di avviare il procedimento o, qualora tale decisione non sia richiesta, alla data in cui la causa è registrata dall'autorità giurisdizionale.

Articolo 15

Verifica della competenza

L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro investita di una causa in materia di effetti patrimoniali di un'unione registrata per la quale non è competente in base al presente regolamento dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

Articolo 16

Verifica della ricevibilità

1. Se il convenuto che ha la residenza abituale in uno Stato diverso dallo Stato membro in cui l'azione è stata proposta non compare, l'autorità giurisdizionale competente ai sensi del presente regolamento sospende il procedimento finché non sia accertato che il convenuto è stato messo nelle condizioni di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese o che sono stati effettuati tutti gli adempimenti in tal senso.
2. In luogo del paragrafo 1 si applica l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione negli Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale²⁹, qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro a un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente a norma di tale regolamento.
3. Ove il regolamento (CE) n. 1393/2007 non sia applicabile, si applica l'articolo 15 della convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere all'estero la domanda giudiziale o un atto equivalente ai sensi della suddetta convenzione.

Articolo 17

Litispendenza

1. Qualora davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita in precedenza.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, su istanza dell'autorità giurisdizionale investita della controversia, qualsiasi altra autorità giurisdizionale adita comunica senza indugio alla prima autorità giurisdizionale la data in cui è stata adita.
3. Ove sia accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita per prima, l'autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore della prima.

²⁹ GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79.

Articolo 18
Connessione

1. Ove più cause connesse siano pendenti dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti, l'autorità giurisdizionale successivamente adita può sospendere il procedimento.
2. Se tali cause sono pendenti in primo grado, l'autorità giurisdizionale successivamente adita può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che l'autorità giurisdizionale adita per prima sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.
3. Ai fini del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e una decisione uniche per evitare decisioni tra loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.

Articolo 19
Provvedimenti provvisori e cautelari

I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti alle autorità giurisdizionali di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro.

Capo III
Legge applicabile

Articolo 20
Applicazione universale

La legge designata come applicabile dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro.

Articolo 21
Unità della legge applicabile

La legge applicabile agli effetti patrimoniali di un'unione registrata si applica alla totalità dei beni soggetti a tali effetti, a prescindere dal luogo in cui si trovano.

Articolo 22
Scelta della legge applicabile

1. I partner o futuri partner possono designare o modificare di comune accordo la legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione registrata purché tale legge attribuisca effetti patrimoniali all'istituto dell'unione registrata e sia una delle seguenti:
 - (a) la legge dello Stato della residenza abituale dei partner o futuri partner, o di uno di essi, al momento della conclusione della convenzione,
 - (b) la legge di uno Stato di cui uno dei partner o futuri partner ha la cittadinanza al momento della conclusione della convenzione, o
 - (c) la legge dello Stato ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita.

2. Salvo diverso accordo dei partner, il cambiamento della legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione registrata deciso nel corso dell'unione ha effetti solo per il futuro.
3. Qualunque cambiamento retroattivo della legge applicabile ai sensi del paragrafo 2 non pregiudica i diritti dei terzi derivanti da tale legge.

Articolo 23

Validità formale dell'accordo sulla scelta della legge applicabile

1. L'accordo di cui all'articolo 22 è redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i partner. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo.
2. Tuttavia, se la legge dello Stato membro in cui entrambi i partner hanno la residenza abituale al momento della conclusione dell'accordo prevede requisiti di forma supplementari per le convenzioni tra partner, si applicano tali requisiti.
3. Se, al momento della conclusione dell'accordo, la residenza abituale dei partner si trova in Stati membri diversi e se la legge di tali Stati prevede requisiti di forma differenti per le convenzioni tra partner, l'accordo è valido, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati.
4. Se, al momento della conclusione dell'accordo, uno solo dei partner ha la residenza abituale in uno Stato membro e se tale Stato prevede requisiti di forma supplementari per le convenzioni tra partner, si applicano tali requisiti.

Articolo 24

Consenso e validità sostanziale

1. L'esistenza e la validità di un accordo sulla scelta della legge o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù dell'articolo 22 del presente regolamento se l'accordo o la disposizione fossero validi.
2. Tuttavia, un partner, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l'effetto del suo comportamento secondo la legge prevista nel paragrafo 1.

Articolo 25

Validità formale della convenzione tra partner

1. La convenzione tra partner è redatta per iscritto, datata e firmata da entrambi i partner. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo.
2. Tuttavia, se la legge dello Stato membro in cui entrambi i partner hanno la residenza abituale al momento della conclusione della convenzione prevede requisiti di forma supplementari per le convenzioni tra partner, si applicano tali requisiti.

Se, al momento della conclusione della convenzione, la residenza abituale dei partner si trova in Stati membri diversi e se la legge di tali Stati prevede requisiti di forma differenti per le convenzioni tra partner, la convenzione è valida, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati.

Se, al momento della conclusione della convenzione, uno solo dei partner ha la residenza abituale in uno Stato membro e se tale Stato prevede requisiti di forma supplementari per le convenzioni tra partner, si applicano tali requisiti.

3. Tuttavia, se la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata impone requisiti formali supplementari, si applicano tali requisiti.

Articolo 26

Legge applicabile in mancanza di scelta delle parti

1. In mancanza di un accordo ai sensi dell'articolo 22, la legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate è quella dello Stato ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita.
2. In via eccezionale e su richiesta di uno dei partner, l'autorità giudiziaria competente a decidere su questioni inerenti agli effetti patrimoniali di un'unione registrata può decidere che la legge di uno Stato diverso da quello la cui legge è applicabile ai sensi del paragrafo 1 disciplini gli effetti patrimoniali dell'unione registrata se la legge di tale altro Stato attribuisce effetti patrimoniali all'istituto dell'unione registrata e se l'istante dimostra che:
 - (a) i partner hanno mantenuto l'ultima residenza abituale comune in tale Stato per un periodo significativamente lungo;
 - (b) entrambi i partner hanno fatto affidamento sulla legge di tale altro Stato nell'organizzazione o pianificazione dei loro rapporti patrimoniali.

La legge di tale altro Stato si applica dalla costituzione dell'unione registrata, salvo disaccordo di uno dei partner. In quest'ultimo caso, la legge di tale altro Stato ha effetto a decorrere dallo stabilimento dell'ultima residenza abituale comune in tale altro Stato.

L'applicazione della legge dell'altro Stato non pregiudica i diritti dei terzi derivanti dalla legge applicabile ai sensi del paragrafo 1.

Il paragrafo 3 non si applica se i partner hanno concluso una convenzione tra partner prima della data di stabilimento dell'ultima residenza abituale comune in tale altro Stato.

Articolo 27

Ambito della legge applicabile

La legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate ai sensi del presente regolamento determina tra l'altro:

- (a) la classificazione dei beni di uno o entrambi i partner in varie categorie durante e dopo l'unione registrata;
- (b) il passaggio dei beni da una categoria all'altra;
- (c) la responsabilità di un partner per le passività e i debiti dell'altro partner;
- (d) i poteri, i diritti e gli obblighi di uno dei partner o di entrambi i partner con riguardo ai beni;

- (e) la divisione, distribuzione o liquidazione dei beni all'atto dello scioglimento dell'unione registrata;
- (f) le conseguenze degli effetti patrimoniali delle unioni registrate sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi;
- (g) la validità formale della convenzione tra partner.

Articolo 28
Opponibilità a terzi

1. In deroga all'articolo 27, lettera f), la legge che disciplina gli effetti patrimoniali dell'unione registrata non può essere fatta valere da un partner contro un terzo in una controversia tra il terzo e uno o entrambi i partner salvo che il terzo fosse a conoscenza di tale legge, o fosse tenuto ad esserne a conoscenza esercitando la dovuta diligenza.
2. Si presume che il terzo sia a conoscenza di tale legge, se
 - (a) la legge che disciplina gli effetti patrimoniali dell'unione registrata è la legge
 - i) dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un partner e il terzo,
 - ii) dello Stato in cui il partner contraente e il terzo hanno la loro residenza abituale, o
 - iii) in casi riguardanti beni immobili, dello Stato in cui sono ubicati i beni;oppure
 - (b) uno dei partner ha adempiuto gli obblighi applicabili in materia di pubblicità o registrazione degli effetti patrimoniali dell'unione registrata prescritti dalla legge:
 - i) dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un partner e il terzo,
 - ii) dello Stato in cui il partner contraente e il terzo hanno la loro residenza abituale, o
 - iii) in casi riguardanti beni immobili, dello Stato in cui sono ubicati i beni.
3. Se la legge che disciplina gli effetti patrimoniali dell'unione registrata non può essere fatta valere da un partner contro un terzo in virtù del paragrafo 1, gli effetti patrimoniali dell'unione registrata rispetto al terzo sono disciplinati:
 - (a) dalla legge dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un partner e il terzo, o
 - (b) in casi riguardanti beni immobili o beni o diritti registrati, dalla legge dello Stato in cui è ubicato il bene o in cui sono registrati i beni o i diritti.

Articolo 29
Adattamento dei diritti reali

Se una persona invoca un diritto reale che le spetta secondo la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata e la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce il diritto reale in questione, tale diritto è adattato, se necessario e nella misura del possibile, al diritto equivalente più vicino previsto dalla legge di tale Stato, tenendo conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti.

Articolo 30
Norme di applicazione necessaria

1. Le disposizioni del presente regolamento non ostano all'applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro.
2. Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da uno Stato membro per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d'applicazione, qualunque sia la legge applicabile agli effetti patrimoniali di un'unione registrata secondo il presente regolamento.

Articolo 31
Ordine pubblico del foro

L'applicazione di una disposizione della legge di uno Stato designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.

Articolo 32
Esclusione del rinvio

Qualora il presente regolamento prescriva l'applicazione della legge di uno Stato, esso si riferisce all'applicazione delle norme giuridiche in vigore in quello Stato, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

Articolo 33
Ordinamenti plurilegislativi a base territoriale

1. Se la legge designata dal presente regolamento è quella di uno Stato che si compone di più unità territoriali, ciascuna delle quali ha una propria normativa in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, le norme interne di tale Stato in materia di conflitti di legge determinano l'unità territoriale pertinente la cui normativa si applica.
2. In mancanza di norme interne in materia di conflitti di legge:
 - (a) ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata da disposizioni che si riferiscono alla residenza abituale dei partner, come riferimento alla legge dell'unità territoriale in cui i partner hanno la residenza abituale;
 - (b) ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata dalle disposizioni che si riferiscono alla

cittadinanza dei partner, come riferimento alla legge dell'unità territoriale con cui i partner hanno il collegamento più stretto;

- (c) ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata da disposizioni che si riferiscono ad altri elementi quali criteri di collegamento, come riferimento alla legge dell'unità territoriale in cui l'elemento in questione è situato.

Articolo 34

Ordinamenti plurilegislativi a base personale

Se uno Stato ha due o più sistemi giuridici o complessi di norme applicabili a categorie diverse di persone in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, ogni riferimento alla legge di tale Stato deve intendersi come riferimento al sistema giuridico o al complesso di norme determinato dalle norme in vigore in tale Stato. In mancanza di tali norme, si applica il sistema giuridico o il complesso di norme con cui i partner hanno il collegamento più stretto.

Articolo 35

Non applicazione del presente regolamento ai conflitti interni di leggi

Uno Stato membro che si compone di più unità territoriali, ciascuna con una propria normativa in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, non è tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti di legge che riguardano unicamente tali unità.

Capo IV

Riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni

Articolo 36

Riconoscimento

1. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare.
2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare, secondo il procedimento di cui agli articoli da 44 a 57, che la decisione deve essere riconosciuta.
3. Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale in un procedimento davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale autorità giurisdizionale è competente al riguardo.

Articolo 37

Motivi di diniego del riconoscimento

Le decisioni non sono riconosciute:

- (a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;
- (b) se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare la propria

difesa, eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;

- (c) se sono incompatibili con una decisione emessa in un procedimento tra le stesse parti nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;
- (d) se sono incompatibili con una decisione emessa precedentemente tra le stesse parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in un procedimento avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, qualora tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento.

Articolo 38

Diritti fondamentali

Le autorità giurisdizionali e le altre autorità competenti degli Stati membri applicano l'articolo 37 nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 21 sul principio di non discriminazione.

Articolo 39

Divieto di riesame della competenza dell'autorità giurisdizionale d'origine

1. La competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro d'origine non può formare oggetto di riesame.
2. Il criterio dell'ordine pubblico di cui all'articolo 37 non si applica alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 4 a 12.

Articolo 40

Divieto di riesame del merito

La decisione emessa in uno Stato membro non può in alcun caso formare oggetto di un riesame del merito.

Articolo 41

Sospensione del procedimento di riconoscimento

L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro davanti alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario nello Stato membro d'origine.

Articolo 42

Esecutività

Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza di una parte interessata secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57.

Articolo 43
Determinazione del domicilio

Per determinare se, ai fini della procedura di cui agli articoli da 44 a 57, una parte sia domiciliata nello Stato membro dell'esecuzione, l'autorità giurisdizionale adita applica la legge interna di tale Stato membro.

Articolo 44
Competenza territoriale

1. La domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è proposta all'autorità giurisdizionale o all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione comunicata alla Commissione conformemente all'articolo 64.
2. La competenza territoriale è determinata dal luogo di domicilio della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione, o dal luogo dell'esecuzione.

Articolo 45
Procedura

1. La procedura di domanda è disciplinata dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.
2. L'istante non è tenuto a disporre di un recapito postale, né di un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell'esecuzione.
3. La domanda è corredata dei seguenti documenti:
 - (a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità;
 - (b) l'attestato rilasciato dall'autorità giurisdizionale o dall'autorità competente dello Stato membro d'origine utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 46.

Articolo 46
Mancata produzione dell'attestato

1. Qualora l'attestato di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), non venga prodotto, l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente può fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, qualora ritenga di essere informata a sufficienza, disporre la dispensa.
2. Qualora l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente lo richieda, deve essere presentata una traduzione o una traslitterazione dei documenti. La traduzione è effettuata da una persona abilitata a eseguire traduzioni in uno degli Stati membri.

Articolo 47
Dichiarazione di esecutività

La decisione è dichiarata esecutiva non appena espletate le formalità di cui all'articolo 45 senza alcun esame ai sensi dell'articolo 37. La parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.

Articolo 48

Notificazione della decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività

1. La decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è immediatamente comunicata all'istante secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.
2. La dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, corredata della decisione qualora quest'ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte.

Articolo 49

Ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività

1. Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività.
2. Il ricorso è proposto davanti all'autorità giurisdizionale comunicata dallo Stato membro interessato alla Commissione in conformità all'articolo 64.
3. Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.
4. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non compare davanti all'autorità giurisdizionale investita del ricorso nel procedimento riguardante l'azione proposta dall'istante, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 anche se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non è domiciliata in uno degli Stati membri.
5. Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività è proposto entro un termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è di sessanta giorni a decorrere dalla data della notificazione o comunicazione in mani proprie o nella residenza. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.

Articolo 50

Impugnazione della decisione emessa sul ricorso

La decisione emessa sul ricorso può essere impugnata solo nei modi comunicati dallo Stato membro interessato alla Commissione conformemente all'articolo 64.

Articolo 51

Rifiuto o revoca di una dichiarazione di esecutività

L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 50 rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dall'articolo 37. Essa si pronuncia senza indugio.

Articolo 52

Sospensione del procedimento

L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 50, su istanza della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, sospende il

procedimento se l'esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d'origine per la presentazione di un ricorso.

Articolo 53

Provvedimenti provvisori e cautelari

1. Qualora una decisione debba essere riconosciuta in conformità del presente capo, nulla osta a che l'istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato membro dell'esecuzione, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 47.
2. La dichiarazione di esecutività implica di diritto l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari.
3. In pendenza del termine di cui all'articolo 49, paragrafo 5, per proporre il ricorso contro la dichiarazione di esecutività e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione su di esso, può procedersi solo a provvedimenti cautelari sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione.

Articolo 54

Esecutività parziale

1. Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e la dichiarazione di esecutività non può essere rilasciata per tutti i capi, l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente rilasciano la dichiarazione di esecutività solo per uno o più di essi.
2. L'istante può richiedere una dichiarazione di esecutività parziale della decisione.

Articolo 55

Patrocinio a spese dello Stato

L'istante che nello Stato membro d'origine ha beneficiato in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell'esenzione dai costi o dalle spese beneficia, nel procedimento per la dichiarazione di esecutività, del patrocinio più favorevole o dell'esenzione più ampia previsti dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

Articolo 56

Assenza di garanzie, cauzioni o depositi

Alla parte che chiede il riconoscimento, l'esecutività o l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro non deve essere imposta la costituzione di garanzie, cauzioni o depositi, comunque denominati, a motivo della cittadinanza straniera o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro dell'esecuzione.

Articolo 57

Assenza di imposte, diritti o tasse

Nei procedimenti relativi al rilascio di una dichiarazione di esecutività non sono riscossi, nello Stato membro dell'esecuzione, imposte, diritti o tasse proporzionali al valore della controversia.

Capo V

Atti pubblici e transazioni giudiziarie

Articolo 58

Accettazione degli atti pubblici

1. Un atto pubblico redatto in uno Stato membro ha in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro d'origine o produce gli effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Una persona che intende utilizzare un atto pubblico in un altro Stato membro può chiedere all'autorità che redige l'atto pubblico nello Stato membro d'origine di compilare il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2, precisando quali sono gli effetti probatori che l'atto pubblico ha nello Stato membro d'origine.

2. Qualsiasi contestazione riguardo all'autenticità di un atto pubblico è proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro d'origine ed è decisa secondo la legge di tale Stato. L'atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli altri Stati membri fino a quando la contestazione è pendente davanti all'autorità giurisdizionale competente.
3. Qualsiasi contestazione riguardo ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico è proposta davanti alle autorità giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento ed è decisa secondo la legge applicabile a norma del capo III. L'atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli Stati membri diversi dallo Stato membro d'origine per quanto concerne i punti contestati fino a quando la contestazione è pendente davanti all'autorità giurisdizionale competente.
4. Se una questione relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate è sollevata in via incidentale in un procedimento davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale autorità giurisdizionale è competente a decidere al riguardo.

Articolo 59

Esecutività degli atti pubblici

1. L'atto pubblico esecutivo nello Stato membro d'origine è dichiarato esecutivo in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57.
2. Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), l'autorità che ha redatto l'atto pubblico rilascia, su istanza della parte interessata, un attestato utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2.
3. L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 50 rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione.

Articolo 60

Esecutività delle transazioni giudiziarie

1. Le transazioni giudiziarie esecutive nello Stato membro d'origine sono dichiarate esecutive in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57.
2. Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), l'autorità giurisdizionale che ha approvato la transazione o dinanzi alla quale essa è stata conclusa, rilascia, su istanza della parte interessata, un attestato utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2.
3. L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 50 rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione della transazione giudiziaria è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione.

Capo VI

Disposizioni generali e finali

Articolo 61

Legalizzazione e altre formalità analoghe

Per gli atti o documenti emessi in uno Stato membro ai sensi del presente regolamento non è richiesta alcuna legalizzazione né altra formalità analoga.

Articolo 62

Relazioni con le convenzioni internazionali in vigore

1. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle convenzioni bilaterali o multilaterali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell'adozione del presente regolamento e che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento, fatti salvi gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù dell'articolo 351 del trattato.
2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento prevale, tra gli Stati membri, sulle convenzioni che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento e di cui sono parte gli Stati membri.

Articolo 63

Informazioni messe a disposizione dei cittadini

Gli Stati membri, al fine di rendere le informazioni disponibili al pubblico nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, forniscono alla Commissione una breve sintesi della loro legislazione e delle loro procedure nazionali in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, comprese le informazioni relative al tipo di autorità competente in detta materia e all'opponibilità a terzi ai sensi dell'articolo 28.

Gli Stati membri tengono costantemente aggiornate tali informazioni.

Articolo 64

Informazioni concernenti gli estremi e le procedure

1. Entro il [...]*, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
 - (a) le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2;
 - (b) i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

2. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1, a eccezione degli indirizzi e altri estremi delle autorità giurisdizionali e delle autorità di cui al paragrafo 1, lettera a).
3. La Commissione mette tutte le informazioni comunicate conformemente al paragrafo 1 a disposizione dei cittadini con qualsiasi mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Articolo 65

Elaborazione e successiva modifica dell'elenco contenente le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2

1. La Commissione, sulla base delle notifiche degli Stati membri, elabora l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali successive modifiche delle informazioni contenute in tale elenco. La Commissione modifica conseguentemente l'elenco.
3. La Commissione pubblica l'elenco e le eventuali successive modifiche nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
4. La Commissione mette tutte le informazioni comunicate conformemente ai paragrafi 1 e 2 a disposizione dei cittadini con qualsiasi altro mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Articolo 66

Elaborazione e successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), e agli articoli 58, 59 e 60

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi all'elaborazione e alla successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), e agli articoli 58, 59 e 60. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

Articolo 67

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

*

*GU: inserire la data: nove mesi prima della data di applicazione del presente regolamento.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 68 **Clausola di revisione**

1. Entro otto anni dalla data di applicazione, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte di modifica.
2. Entro cinque anni dalla data di applicazione, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione degli articoli 9 e 38 del presente regolamento. La relazione valuta, in particolare, la misura in cui tali articoli hanno garantito l'accesso alla giustizia.
3. A tal fine gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni pertinenti in ordine all'applicazione del presente regolamento da parte delle rispettive autorità giurisdizionali.

Articolo 69 **Disposizioni transitorie**

1. Il presente regolamento si applica solo ai procedimenti avviati, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente alla data della sua applicazione, fatti salvi i paragrafi 2 e 3.
2. Tuttavia, se il procedimento nello Stato membro d'origine è stato avviato prima della data di applicazione del presente regolamento, le decisioni emesse dopo tale data sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo IV se le norme sulla competenza applicate sono conformi a quelle stabilite dalle disposizioni del capo II.
3. Le disposizioni del capo III sono applicabili solo ai partner che hanno registrato la loro unione o che hanno designato la legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione registrata dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 70 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica dal [...] ³⁰, tranne per quanto concerne gli articoli 63 e 64, che si applicano dal [...] ³¹, e gli articoli 65, 66 e 67, che si applicano dal [...] ³².

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri partecipanti conformemente ai trattati.

³⁰ Due anni e mezzo dopo la sua entrata in vigore.

³¹ Nove mesi prima della data di applicazione.

³² Il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente